

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CODE-X — Domanda di registrazione n. 17 893 826

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 febbraio 2021 nel procedimento R 208/2020-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- confermare la decisione della divisione di opposizione del 28 novembre 2018, con la quale è stata respinta l'opposizione presentata avverso la domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 893 826;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 30 marzo 2021 — EurO3zon / ECHA**

**(Causa T-199/21)**

(2021/C 217/76)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* EurO3zon (Zemst, Belgio) (rappresentanti: I. de Seze, F. Puel e L. Marchal, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto della convenuta che sospende la valutazione del fascicolo della ricorrente relativo alla sostanza attiva sull'Ozono (O<sub>3</sub>), ai sensi del regolamento sui biocidi<sup>(1)</sup>, e combina tale procedura di valutazione con il fascicolo di un altro ricorrente; e
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe agito ultra vires e non avrebbe avuto la competenza ad adottare l'atto impugnato, poiché essa non avrebbe alcun potere esplicito o implicito di agire nell'ambito delle valutazioni di principi attivi biocidi a norma del diritto dell'Unione o dell'obbligatorietà della condivisione di dati in assenza di una disposizione normativa.
  - Inoltre, la ricorrente sostiene che la giustificazione addotta dalla convenuta per l'atto impugnato sarebbe un documento attestante il consenso della Commissione europea e degli Stati membri parti del comitato sui biocidi; ciò non è né adeguato dal punto di vista sostanziale né vincolante per la convenuta.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il principio della certezza del diritto e il legittimo affidamento della ricorrente.
  - L'atto controverso non conterrebbe nessun riferimento o citazione di alcuna disposizione di legge che autorizzi la convenuta ad agire come ha fatto.
  - Essa sostiene inoltre che l'atto impugnato violerebbe il legittimo affidamento della ricorrente in quanto sarebbe diretto a derogare alle fasi legali e procedurali espressamente previste dal regolamento sui biocidi, in particolare con riferimento ai termini obbligatori da esso previsti.
  - Il legittimo affidamento della ricorrente risulterebbe violato dall'atto impugnato anche per il motivo che il documento cui la convenuta si riferisce, quale giustificazione dell'atto, riguarderebbe in realtà procedure e situazioni irrilevanti nella situazione della ricorrente. La ricorrente lamenta inoltre che l'atto impugnato crea incertezza giuridica per gli operatori.
3. Terzo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio da parte della convenuta nei confronti della ricorrente.
  - La ricorrente sostiene che in conseguenza dell'atto impugnato la ricorrente sarà soggetta a obblighi e ritardi procedurali che non sono stati imposti a terzi in situazioni analoghe.
  - L'atto impugnato comporterebbe la violazione dei diritti esclusivi della ricorrente sulle informazioni riservate, che saranno utilizzati a vantaggio di terzi senza una compensazione finanziaria, conseguenza che non è stata imposta a terzi in situazioni analoghe.
  - Inoltre, la ricorrente lamenta che le informazioni commerciali riservate contenute nel suo fascicolo sul principio attivo sono state condivise con terzi senza autorizzazione e in assenza di un impegno in materia di riservatezza, conseguenza che non è stata imposta a terzi in situazioni analoghe.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato, in quanto l'iter logico seguito dall'Agenzia non sarebbe stato illustrato in modo chiaro e non equivoco, in modo da consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, adottando l'atto impugnato, la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché non avrebbe preso le misure necessarie per conseguire gli obiettivi legittimi da esso perseguiti e andrebbe oltre quanto è necessario per conseguirli.
  - Inoltre, la ricorrente sostiene che i provvedimenti risultanti dall'atto impugnato non sarebbero i meno onerosi per conseguire gli obiettivi da esso perseguiti.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

### **Ricorso proposto il 29 marzo 2021 — JS/GEPD**

**(Causa T-200/21)**

(2021/C 217/77)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

*Convenuto:* Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del GEPD del 18 gennaio 2021 recante rigetto del reclamo della ricorrente;